

Civile Sent. Sez. 5 Num. 24311 Anno 2014

Presidente: DI BLASI ANTONINO

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 14/11/2014

S E N T E N Z A

sul ricorso n.5435/11 proposto da:

Consorzio della Bonifica Burana, in persona del suo presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 195, presso lo Studio dell'Avv. Sergio Vacirca che con gli Avv.ti Paolo Biavati e Gian Paolo Nascetti lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2013
/ 14

contro

Comune di Mirandola, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 37, presso lo Studio degli Avv.ti Marcello e Cecilia Furitano che con l'Avv.to Marco Zanasi, anche



disgiuntamente, lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 97/07/10 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, depositata il 13 dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2014 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. Sergio Vacirca, per il ricorrente;

udito l'Avv. Marco Zanasi, per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 97/07/10, depositata il 13 dicembre 2010, la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, respinto l'appello del contribuente Consorzio della Bonifica Burana, confermava le sentenze n. 53-54-55/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena che aveva rigettato i distinti ricorsi proposti dal ridetto contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. 229/2006 n. 230/2006 n. 327/2006 con i quali il Comune di Mirandola (MO) aveva chiesto il pagamento di ICI dovuta per gli anni 2000 2001 2002 in relazione "a sponde di cavi ovvero porzioni di terreno a esse



limitrofe ... nonché a due corpi di fabbrica componenti un unico alloggio di servizio utilizzato da un guardiano idraulico".

La CTR, che preliminarmente osservava come "i fabbricati fossero intestati al Consorzio in qualità di usufruttuario e che gli stessi erano oggettivamente attratti ad imposizione non essendo classati negli anni in oggetto nel gruppo catastale E", riteneva di non poter "disapplicare l'intestazione catastale che vedeva l'appellante come usufruttuario" e come tale tra i soggetti passivi dell'imposta. E che, inoltre, "il Consorzio non rientrava tra i soggetti considerati esenti dall'ICI elencati nell'art. 7 d.lgs. 504/1992 e l'attività del Consorzio non era compresa in alcuna delle attività indicate nel suddetto articolo".

Contro la sentenza della CTR, il Consorzio contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Comune di Mirandola resisteva con controricorso.

Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica "Vizio della pronuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia". E questo perché, secondo il Consorzio contribuente, la CTR aveva errato a ritenere di essere vincolata dalla indicazione catastale di esistenza di usufrutto sui beni



assoggettati a ICI. Invero, sosteneva la contribuente, l'indicazione catastale non era affatto vincolante e peraltro nessun usufrutto era stato costituito con formale procedimento ex art. 823 c.c. sui ridetti beni, i quali avevano perciò mantenuto l'originario carattere demaniale e sui quali il Consorzio aveva in realtà una mera detenzione a scopo di manutenzione idraulica.

Il motivo è infondato.

In realtà con il mezzo all'esame non si contesta una immotivata affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto decisivo e controverso, giacché era in verità pacifica la circostanza dell'indicazione catastale di usufrutto. Piuttosto il Consorzio contribuente contesta il ritenuto carattere vincolante delle risultanze catastali, sulla scorta della quale la CTR ha statuito che il ridetto Consorzio era usufruttuario e quindi soggetto passivo ICI. Sennonché, come noto, l'erronea motivazione giuridica è rilevante solo *sub specie di error in iudicando* denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. E tant'è che in ipotesi di motivazione giuridica insufficiente o errata, quando la decisione sia conforme a diritto, la Corte è semplicemente tenuta a integrarla o correggerla ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. (Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005; Cass. sez. lav. n. 11883 del 2003).

Invero deve essere preliminarmente osservato che soggetti passivi ICI sono quelli indicati all'art. 3 d.lgs. n. 504 cit., quindi il proprietario o chi abbia un diritto reale o il concessionario. Tanto premesso,



va considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), r.d. n. 215 cit. erano di competenza dello Stato, secondo l'ulteriore più programmatica previsione contenuta all'art. 859 c.c., "in quanto necessari ai fini generali della bonifica: ... e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse". Pertanto, le opere idrauliche in parola appartenevano inequivocabilmente al demanio statale (Cass. sez. un. 8225 del 2007; Cass. sez. I n. 683 del 1980); e, questo, nonostante la loro manutenzione fosse stata affidata agli obbligatori Consorzi di bonifica dopo la "consegna" ex lege degli stessi avvenuta ai sensi degli artt. 16 e 18 r.d. n. 215 cit. e cioè a seguito dell'emanazione del "decreto di compimento dei singoli lotti". E' vero, come osservato dal Consorzio contribuente, che l'indicazione catastale non può esser costitutiva di diritti reali né provare definitivamente i medesimi, in mancanza di legge o negozio che abbiano stabilito un diritto di usufrutto o altro diritto reale a favore del Consorzio contribuente ai sensi dell'art. 978 c.c. e in deroga all'art. 823, comma 1, c.c. (Cass. sez. trib. n. 22972 e n. 22973 del 2010). Cosicché è vero quanto affermato dal contribuente Consorzio, in contrasto con la CTR, per cui in assenza di un diritto di usufrutto stabilito a favore del Consorzio contribuente sugli "impianti idrovori", non poteva trovare applicazione la rammentata disposizione contenuta all'art. 2, comma 7, l. n. 136 cit., norma per il quale "Sono trasferiti a titolo gratuito ai



consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi". Ciò che permette altresì di comprendere il successivo trasferimento a Comuni, Province e Regioni, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 85 cit., dei "beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali". Disposizione, quella appunto contenuta nell'art. 5 d.lgs. n. 85 cit., che trova il suo presupposto logico nel mantenimento del carattere demaniale delle opere di bonifica. Tuttavia va evidenziato che la legge, cioè i ridetti artt. 16 e 18 r.d. 215 cit., ha provveduto a "consegnare" gli "impianti idrovori" al contribuente Consorzio; Consorzio che, quindi, non era affatto un semplice incaricato della loro manutenzione, bensì il concessionario *ex lege* degli stessi; ciò che anche spiega perché i proventi che derivano dalle opere di bonifica in discussione "passano al consorzio di manutenzione" secondo la previsione contenuta all'art. 100, comma 2, r.d. n. 215 cit. e l'esigenza amministrativa di iscriverli a catasto come usufruttuari al fine di assoggettarli all'imposta. Nella sostanza, è la legge che ha dato in concessione



ai Consorzi gli "impianti idrovori", i quali sono perciò assoggettati all'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504 cit., siccome modificato ex art. 18 l. 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente Consorzio censurava la sentenza denunciando in rubrica "Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504/1992". A riguardo il contribuente, dopo aver premesso che la CTR aveva escluso l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504 cit. perché "il Consorzio non rientrerebbe nell'elenco tassativo dei soggetti a cui tale disposizione si riferisce", esponeva però che "mai aver richiesto l'applicazione di detta esenzione sull'assunto di rientrare direttamente tra i soggetti indicati nell'elenco". In realtà, concludeva il contribuente, il Consorzio aveva chiesto l'esenzione perché il possessore delle opere di bonifica era lo Stato. Il quesito sottoposto era: "Se in considerazione della proprietà e del possesso dei beni demaniali oggetto di accertamento, nonché della funzione e destinazione pubblica dei medesimi a essi vada applicato il disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 e che, pertanto, la sentenza impugnata, in quanto lo ha escluso, debba essere cassata".

Il motivo è inammissibile.

In effetti, secondo quanto prospettato dal contribuente Consorzio, la CTR non avrebbe affatto pronunciato sulla



eccezione realmente proposta per cui essendo i beni in possesso dello Stato doveva trovare applicazione l'esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504 cit. In realtà, sempre secondo il contribuente Consorzio, la CTR avrebbe statuito sulla differente e mai sollevata eccezione per cui l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504 cit. doveva trovare applicazione a causa della inclusione del Consorzio nell'elenco degli enti beneficiari. E col che, nella sostanza, il Consorzio ha eccepito un vizio di omessa pronuncia che doveva denunciarsi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. Conseguente inoltre che il motivo difetta di autosufficienza, perché la mancata trascrizione del ricorso introduttivo della lite fiscale e dell'appello, non permette a questa Corte di verificare il fatto processuale dell'effettiva proposizione dell'eccezione che il Consorzio dice di aver formulato e sulla quale la CTR avrebbe omesso di pronunciare e con ciò impedendo in radice qualsiasi attività nomofilattica (Cass. sez. II n. 11193 del 2009; Cass. sez. trib. n. 1170 del 2008).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2014